

il biaschesese

ANNO 10

MENSILE

GIUGNO 1982

NUMERO 6

Esce di scena la scuola maggiore:

Biasca la onora con gratitudine

di Alfredo Giovannini

Un altro colpo maestro di Oliveto Rodoni e dei suoi collaboratori Prof. Forni, Calanca e altri ha spalancato Casa Pellanda alla nostra storia locale: l'esposizione antologica sulla scuola elementare - superiore, che quest'anno scompare, assorbita dalla Scuola Media Unica, come il Ginnasio. Occorrono frasi telegrafiche per riassumere in poche righe i sentimenti che la mostra ha sollevato, i problemi che ha posto, prima che qualche rimpianto lasci il posto alla fiducia nella scuola nuova.

Quando non c'erano scuole.

Il 19 maggio 1840 il Gran Consiglio istituiva in ogni distretto la «scuola pubblica di disegno» per dare ai giovinetti la possibilità di «avviarsi alle belle arti per le quali è antica e naturale nei ticinesi l'attitudine e la buona disposizione.»

Il Comune di Biasca chiedeva di poter istituire, al suo posto, una scuola elementare - maggiore per avviare ai mestieri ed ai piccoli commerci: e così veniva deciso dal Consiglio di Stato e dal Gran Consiglio, auspice Stefano Francini che era entrato in governo nel 1873, artefice del totale innovamento scolastico ticinese.

Erano tempi di gravi divergenze. Scrive Francini a Padre Angelico di Faido, dopo la nomina popolare: «*Ho ben riflettuto e tutto mi diceva che la mia situazione politi-*

ca e quella del mio paese mi ingiungevano di accettare. Forse nessun uomo del Cantone è in così favorevole condizioni quanto io, ovvero paesano di Bodio, di far ascoltare con qualche frutto consigli di moderazione...» La sua opera legislativa fu prodigiosa. Crea il «corso di metodo» ove i futuri docenti imparavano «*prima ciò che devono insegnare, poi come ai ragazzi si insegnino ed infine ad esercitare essi stessi ad insegnare.*»

Servizio fotografico
di LAURO CAROBBIO

Fonda la società degli «Amici della Educazione del popolo», oggi «demopedentica». Vara la legge del 16 gennaio 1846 sull'istruzione letteraria e ginnasiale con diritto di vigilanza del cantone sugli istituti privati religiosi «dotte in latino e in retorica» ma dove Francini voleva anche le lingue vive e le materie scientifiche. Conclude la convenzione del 16 gennaio 1846 con la Curia di Como e Milano sul Seminario di Pollegio. Con la legge 30 giugno 1848 fa dichiarare «proprietà dello Stato» i beni dei conventi: pur nelle ristrettezze economiche dello Stato

conclude così, nell'anno di nomina a Consigliere Federale, la sua opera di «padre della popolare educazione».

Primo maestro della scuola elementare - maggiore nel 1841 era stato don Cristoforo Pedrocchi.

La scuola elementare - maggiore.

Oltre all'insegnamento di lettura, scrittura, aritmetica e religione delle scuole elementari doveva estendersi a «principi di letteratura italiana, geografia e storia, elementi di storia naturale, economia agraria, tenuta di libri e di registro».

A scelta dei genitori doveva essere dato l'insegnamento del francese e del tedesco.

La prima scuola - elementare si apriva a Biasca il 1 novembre 1841: era di tre anni, diventarono poi 4 suddivisi in due bienni nel 1852 con l'assetto completo della «Scuola secondaria di Stato», che concludeva la legge del 1846 sulla «Istruzione letteraria e ginnasiale».

Iniziava il 1. novembre e terminava il 31 agosto, scuola cioè di 10 mesi. Era giorno di vacanza il giovedì, se non c'era altra festa di precetto in settimana, ed era vacanza dal 24 al 27 dicembre per Natale, gli ultimi 2 giorni di Carnevale e 5 giorni a Pasqua.

Nel 1851, su proposta dell'Ispettore Guscetti (che sarebbe poi diventato Consigliere di Stato, successore di Francini, G.B. Pioda e Filippo Ciani) la scuola evitava «i calori soffocanti dell'estiva stagione» e diventavano mesi di vacanza agosto e settembre.

Nel 1865 è istituita a Biasca la prima «scuola maggiore femminile» affidata alla maestra Giuseppina Quadri.

60

Istituzione delle scuole elementari maggiori.

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
SULLA PROPOSIZIONE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Considerando che si risente generalmente un vivo desiderio che, si provveda alla fondazione di pubblici istituti ad uso di una quantità di giovinetti che avendo compiuto il corso elementare nelle scuole Comunali volessero continuare per alquanti anni i loro studj senza però intraprendere una carriera letteraria, o scientifica propriamente detta;

Visto il regolamento generale delle scuole, legge 28 maggio 1832, che in diversi dispositivi prescrive l'insegnamento di materie, che sarebbero della massima utilità per tali giovinetti,

DECRETA:

1. Ne' Comuni di ciascun Distretto scelti dalla legge per lo stabilimento delle scuole di disegno, potrà essere fondata una pubblica scuola elementare maggiore, o secondaria.

2. Sarà diretta da due o tre maestri incaricati,

a) Di dare il conveniente sviluppo a tutti gli insegnamenti proprj della scuola elementare, istruzione religiosa, lettura, scrittura, aritmetica;

b) Di attendere ad altri insegnamenti, cioè:

*Principj di letteratura italiana;
Geografia e Storia;
Elementi di Storia Naturale;
Economia agraria;
Calligrafia o bello scrivere;
Tenuta dei libri di Registro.*

3. Si procurerà che vi abbia anche l'insegnamento teorico-pratico delle lingue viventi francese e tedesca, a scelta dei genitori o tutori degli allievi.

4. Parimenti si procurerà che l'insegnamento comprenda per due o tre ore la settimana,

*Gli esercizi militari;
La musica vocale.*

5. Il corso delli studj è della durata di tre anni.

6. L'orario sarà tale che possano profittare se non di tutte le lezioni, almeno di alcune di esse, anche gli allievi delle

61

62

scuole di disegno, e di altri istituti scolastici.

7. Il Comune che desidererà possedere un tale stabilimento, farà conoscere alla Commissione d'Istruzione Pubblica le sue intenzioni, e dichiarerà d'essere disposto a sottostare alle bisognevoli spese, salvo quanto sarà per contribuire lo Stato.

8. Lo Stato contribuirà le due terze parti della mercede da fissarsi ai maestri.

Sarà pure facoltativo al Consiglio di Stato di consentire qualche donativo o sussidio in libri, carte geografiche ed altri oggetti scolastici.

9. Gli allievi che frequenteranno la scuola potranno essere tassati d'una contribuzione semestrale di 9 a 15 lire.

10. Il prodotto delle tasse scolastiche sarà applicato per due terzi alla cassa comunale in diminuzione delle spese per lo stabilimento, per un terzo ai maestri.

11. Gli allievi appartenenti a famiglia che abbia il domicilio a più d'un'ora di distanza dalla scuola, pagheranno soltanto metà della tassa.

12. Una somma annua di 6000 lire sarà assegnata, per tre anni prossimi avvenire, sulla cassa Cantonale per lo stabi-

63

limento delle scuole elementari maggiori o secondarie.

13. Durante il terzo anno di questo primo aprimento, sarà cura della Commissione d'Istruzione Pubblica di far conoscere i risultati che si saranno ottenuti, e di proporre le basi stabili della continuazione.

Il Consiglio di Stato rassegnierà quindi al Gran Consiglio gli analoghi preavvisi.

14. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione di questo decreto legislativo, giusta la lettera e lo spirito del regolamento 28 maggio 1832, e nella maniera la più possibilmente conforme ai bisogni dalle circostanze locali.

Locarno, li 26 maggio 1841.

PEL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente

Avv. LUVINI-PERSEGHINI

Li Consiglierj Segretari
Avv. PHIFFER-GAGLIARDI
Priore ALBRIZZI.

Legge votata dal Gran Consiglio
il 26 maggio 1841